

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A. - con l'assistenza delle sig.re Rita Indorante, Barbara Di Marzio e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 10.05.2018 E DELL'AMMENDA € 3.000.00 INFLITTE AL SIG. GIARETTA CRISTIANO SEGUITO GARA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00 lasciando inalterata la sanzione della squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALC. MORA LUCA SEGUITO GARA SPEZIA/ASCOLI DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini